

Ordinanza del DFE sulla quota minima di valore aggiunto svizzero per le garanzie dei rischi delle esportazioni

946.111.1

del 18 novembre 2002 (Stato 24 dicembre 2002)

Il Dipartimento federale dell'economia,

visto l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 15 giugno 1998¹ sulla garanzia dei rischi delle esportazioni,

ordina:

Art. 1 Quota minima di valore aggiunto svizzero

¹ Conformemente all'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni, la quota minima di valore aggiunto svizzero dell'ammontare delle forniture è del 50 per cento.

² Per valore aggiunto svizzero si intende la differenza tra l'ammontare delle forniture e le forniture complementari estere nonché le forniture eseguite da subappaltatori esteri.

Art. 2 Eccezioni

¹ Su domanda motivata, la commissione per la garanzia contro i rischi dell'esportazione può autorizzare eccezioni.

² In particolare, l'indisponibilità di forniture complementari nazionali e di forniture eseguite da subappaltatori nazionali, o la loro mancanza di competitività, valgono come motivi di eccezione.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

RU 2002 4347

¹ RS 946.111

